

N. 04892/2014REG.PROV.COLL.

N. 01123/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1123 del 2014, proposto dal signor Giovanni Cibeï, rappresentato e difeso dagli avv. Domenico Bonaiuti e Paolo Bonaiuti, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, via R. Grazioli Lante, n. 16;

contro

Il Comune di Città di Castello, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

per la revocazione

della sentenza del Consiglio di Stato - Sezione V - n. 4470/2013, resa tra le parti, concernente l'ingiunzione di demolizione di opere edilizie abusive;

Visto il ricorso in revocazione con i relativi allegati;

Vista la memoria prodotta dalla parte ricorrente a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2014 il Cons. Antonio Amicuzzi e udito per la parte ricorrente l'avvocato Domenico Bonaiuti;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1.- Il Comune di Città di Castello, accertata la presenza, su un terreno comunale in prossimità della Piazza Porta San Florido e sull'antistante terreno demaniale statale della sponda del Tevere,

sottoposti a vincolo paesistico, di manufatti abusivi, ne ha disposto la demolizione da parte del signor Giovanni Cibeï con ordinanza n. 65 del 12 giugno 2001; successivamente, con nota prot. 20281 del 2 luglio 2001, ritenuto che l'occupazione dell'area suddetta fosse abusiva, ha imposto al suddetto il pagamento della somma complessiva di £ 5.022.220, per canone maggiorato e sanzione amministrativa, ai sensi degli artt. 17 e 32 del regolamento comunale per la concessione in uso di spazi ed aree pubbliche.

Infine il Comune, accertata a seguito di un rilevamento topografico l'esatta estensione dell'occupazione abusiva (per mq 84, anziché mq 48,90), con nota prot. 35985 del 22 novembre 2001 ha imposto al signor Cibeï il pagamento della somma di £ 8.592.780.

2.- Per l'annullamento di detti provvedimenti il signor Cibeï ha proposto ricorso al T.A.R. Umbria, che è stato respinto con sentenza n. 227/2002, avverso la quale egli ha proposto ricorso in appello presso il Consiglio di Stato, che lo ha respinto con sentenza della Sezione V n. 4470/2013.

3.- L'interessato ha quindi proposto il ricorso in esame per la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato, ritenendo sussistente l'ipotesi indicata dall'art. 395, n. 4, del c.p.c. e deducendo i seguenti motivi:

a) Con la sentenza della Sezione è stata, tra l'altro, valutata infondata, al punto 4 della parte in diritto, la censura con la quale l'appellante aveva dedotto che il decorso temporale tra la realizzazione del manufatto abusivo ed il momento di adozione del provvedimento sanzionatorio avrebbe dovuto trovare congrua valutazione in sede motivazionale, invocando un supplemento istruttorio in sede d'appello, negli assunti: 1) che il lasso temporale che fa sorgere l'onere di una motivazione rafforzata in capo all'amministrazione non è quello che intercorre tra il compimento dell'abuso ed il provvedimento sanzionatorio, ma quello che intercorre tra la conoscenza da parte dell'amministrazione dell'abuso ed il provvedimento sanzionatorio adottato; 2) che non vi era prova che l'amministrazione fosse a conoscenza dell'abuso, come accertato nel sopralluogo del 2001, prima di quella data, né era stato prodotto al riguardo un principio di prova che potesse essere integrato attraverso un soccorso istruttorio dalla sezione.

Ha quindi dedotto l'appellante che, secondo la giurisprudenza formatasi in materia, nell'ipotesi in cui, per essere trascorso un lungo lasso di tempo dalla commissione dell'abuso edilizio ed il protrarsi dell'inerzia dell'Amministrazione preposta alla vigilanza, si sia ingenerata una posizione di affidamento nel privato, sussiste l'onere di una congrua motivazione, che, avuto riguardo alla entità ed alla tipologia dell'abuso, indichi il pubblico interesse, diverso da quello al ripristino della legalità, idoneo a sacrificare l'interesse del privato.

Nel caso di specie la concessione era stata chiesta "a scopo sociale e ricreativo" per una comunità di anziani, con atto registrato il 14 giugno 1995 era stato stipulato il disciplinare di concessione n. 116 e in data 19 giugno 1995 il Ministero dei Lavori Pubblici aveva dato in concessione l'appezzamento con l'espressa previsione che qualsiasi opera vi fosse stata eseguita sarebbe stata devoluta, alla fine della concessione, in proprietà all'Amministrazione senza diritto alcuno da parte del concessionario.

Ciò dimostrerebbe che, oltre all'interesse del privato, sussisteva anche un interesse pubblico di segno contrario all'ordine di demolizione (come sarebbe comprovato dalla eccezione di inammissibilità formulata in primo grado dal Comune di mancata notifica al Ministero dei Lavori Pubblici).

Aggiunge l'appellante che, con riguardo alla affermazione contenuta nell'atto d'appello (a pagina 2 del ricorso), della risalenza a moltissimi anni fa della costruzione in laterizio realizzata, secondo il

Comune, su territorio comunale (comprovata dalla attestazione comunale circa la stipulazione del contratto di acquedotto dall'anno 1989, dalla certificazione dell'allacciamento alla fornitura di energia elettrica risalente all'anno 1998, dal contratto di fornitura di gas risalente all'anno 1983 e da certificazione di notorietà di avventori del circolo ricreativo circa l'eguaglianza dei luoghi dall'anno 1980), nella sentenza impugnata è stato affermato che *“In mancanza di conoscenza dell'illecito da parte dell'amministrazione non può consolidarsi in capo al privato alcun affidamento giuridicamente apprezzabile”* *“non vi è prova che l'amministrazione fosse a conoscenza dell'abuso come accertato nel sopralluogo del 2001 prima di quella data. Né l'appellante offre un principio di prova che possa essere integrato attraverso un soccorso istruttorio da parte dell'odierno giudicante”*.

Da quanto precede emergerebbe che, in base a quanto dedotto e documentato col ricorso, la circostanza che il manufatto oggetto di demolizione fosse preesistente all'anno 1994 era nota non solo agli avventori del circolo, ma anche al Comune (come da relazione del responsabile di settore Andrea Rondoni del 7 maggio 2001, in cui è affermato che la struttura esisteva da circa 40 anni e che era ad essa adiacente un manufatto a destinazione garage costruito da circa 30 anni con autorizzazione di amministratori comunali e con la partecipazione del signor Ermanno Consigli).

Quindi, a fronte del diritto soggettivo di proprietà concretato dal Ministero nel citato disciplinare di concessione, sussisterebbe l'interesse del Comune a demolire il manufatto in questione e ciò si rifletterebbe sull'esigenza partecipativa del Ministero stesso al giudizio, al fine di tutelare il suo interesse alla vicenda giudiziaria e ad assumere veste liti consortile, che, essendo mancata in prime cure, si porrebbe quale violazione del diritto di difesa e del giusto processo (di cui, rispettivamente, agli artt. 24 e 111 della Costituzione), tale da imporre il rinvio al primo giudice; inoltre dalla lettura combinata dell'atto d'appello e della citata fonte documentale (prodotta in primo grado dall'Amministrazione) emergerebbe che il principio di prova (peraltro oggetto di eccezione di tardività da parte del Comune a pagina 5 della memoria difensiva in relazione a contratti in essere negli anni '80) sussisteva.

In conclusione non risulterebbe istruito l'accertamento relativo al secondo manufatto (cioè il garage), che, in caso positivo, avrebbe dimostrato la conoscenza da parte del Comune, da almeno 30 anni, del manufatto in questione, *“con conseguente corollario che la motivazione adottata dal Decidente Collegio avrebbe condotto a diverso avviso anche alla luce del concorrente interesse (rectius diritto) del Dicastero, nel mentre risulta disatteso, a priori, il principio di affidamento proprio in ragione della reputata non utilità della prova richiesta e/o soccorribile d'ufficio”*.

Peraltro l'appellante aveva evidenziato che il manufatto poteva beneficiare di sanatoria e la circostanza sarebbe stata non contestata dal Comune ed ignorata dalla Sezione, con negazione aprioristica del diritto a monte.

In conclusione il signor Cibeï ha chiesto che in via rescindente sia ritenuta l'ammissibilità della domanda e sia resa sentenza di revocazione della sentenza di cui trattasi, nonché che, in via rescissoria, in riforma della sentenza de qua, siano accolte tutte le domande formulate con il ricorso in appello.

4.- Con memoria depositata il 30 aprile 2014 il signor Cibeï ha sostanzialmente ribadito tesi e richieste ed ha evidenziato in particolare che con la sentenza impugnata del Consiglio di Stato sarebbe stato omesso di considerare che egli non era l'autore delle opere oggetto del provvedimento di demolizione, che il bene nel suo complesso era in essere nell'anno 1995, che esso era stato oggetto di *“negoziato con il Ministero”* e che emergeva l'obbligo di preservare al suo patrimonio la struttura esistente; inoltre ha sostenuto che le opere abusive erano state poste in essere prima

dell'anno 1994 e che la circostanza era nota alla cittadinanza ed ai suoi esponenti istituzionali.

Il ricorrente ha poi evidenziato che la Regione ha percepito i canoni di concessione non limitatamente al periodo individuato dal T.A.R., ma fino all'attualità, con suo interesse alla conservazione del bene, ed affermato che sia le spese di demolizione che quelle consequenziali alla condanna non potrebbero ascrivere in danno del ricorrente.

5.- Alla pubblica udienza del 10 giugno 2014 il ricorso in revocazione è stato trattenuto in decisione alla presenza dell'avvocato della parte ricorrente, come da verbale di causa agli atti del giudizio.

6.- Osserva la Sezione che con la sentenza di cui è stata chiesta la revocazione, al punto 4 del diritto, è stata ritenuta infondata la censura con la quale l'appellante aveva dedotto che il decorso temporale tra la realizzazione del manufatto abusivo ed il momento di adozione del provvedimento sanzionatorio avrebbe dovuto trovare congrua valutazione in sede motivazionale, invocando un supplemento istruttorio in sede d'appello.

6.1. La richiesta istruttoria è stata ritenuta inutile dalla Sezione perché sussiste un interesse pubblico *in re ipsa* quando è emesso l'ordine di demolizione all'esito dell'accertamento dell'abuso.

Ha quindi ritenuto il Collegio che *“Nella fattispecie l'appellante risulta detentore solo a partire dal 1994, pertanto, non può comunque invocare un affidamento per un periodo temporale antecedente, mentre non vi è prova che l'amministrazione fosse a conoscenza dell'abuso come accertato nel sopralluogo del 2001 prima di quella data. Né l'appellante offre un principio di prova che possa essere integrato attraverso un soccorso istruttorio da parte dell'odierno giudicante”*.

Sostanzialmente, ad avviso del Collegio, l'errore revocatorio che a detta del signor Cibeì sarebbe contenuto nella sentenza di cui trattasi consisterebbe innanzi tutto nell'essere basata la decisione sul presupposto che l'amministrazione non fosse a conoscenza dell'abuso, accertato a seguito di sopralluogo del 2011, prima di tale data, mentre in atti vi sarebbe stata la prova che (costituita dalla attestazione comunale circa la stipulazione del contratto di acquedotto dall'anno 1989, dalla certificazione dell'allacciamento alla fornitura di energia elettrica risalente all'anno 1998, dal contratto di fornitura di gas risalente all'anno 1983 e da certificazione di notorietà di avventori del circolo ricreativo circa l'eguaglianza dei luoghi dall'anno 1980) la circostanza che il manufatto oggetto di demolizione esisteva sin dall'anno 1994 era nota, non solo agli avventori del circolo ivi allocato, ma anche al Comune (come da relazione del responsabile di settore Andrea Rondoni del 7.5.2001 in cui è affermato che la struttura esisteva da circa 40 anni e che era ad essa adiacente un manufatto a destinazione garage costruito da circa 30 anni con autorizzazione di amministratori comunali e con la partecipazione del signor Ermanno Consigli).

6.2. Ritiene la Sezione che il ricorso in esame è inammissibile

La sentenza impugnata non è basata su alcun errore di fatto, dovendosi ritenere, ammesso in ipotesi che le prove fornite dal signor Cibeì fossero idonee a dimostrare la conoscenza da parte del “Comune” dell'esistenza dei manufatti di cui trattasi, che correttamente con la sentenza di cui è chiesta la revocazione è stato affermato che *“non vi è prova che l'amministrazione fosse a conoscenza dell'abuso come accertato nel sopralluogo del 2001 prima di quella data”* dal momento che per ‘amministrazione’ non poteva che intendere non qualsiasi organo comunale, ma il competente ufficio.

Per ingenerare un affidamento, quanto meno sarebbe dovuto rilevare un atto dell'autorità competente nel qualificare l'immobile come abusivo o meno, non bastando atti di soggetti

genericamente appartenenti all'Amministrazione comunale né, tanto meno, la conoscenza da parte loro dell'esistenza dell'immobile.

Solo gli organi competenti all'istruttoria e all'adozione del provvedimento repressivo sono infatti tenuti a disporre le indagini conoscitive e l'assunzione di tutti gli elementi documentali occorrenti per consentire una corretta ed esauriente valutazione delle iniziative edilizie poste in essere nell'ambito del territorio di pertinenza, in esecuzione dei compiti di vigilanza sullo svolgimento della relativa attività.

Del resto, ai sensi dell'art. 4, comma 3, della l. n. 47 del 1985, solo a seguito dell'accertamento, da parte dei competenti uffici comunali, dell'inosservanza delle norme e modalità sull'attività urbanistico - edilizia nel territorio comunale, nell'ambito dei poteri di vigilanza attribuitigli, può essere emessa l'ordine di sospensione lavori e, ai sensi del successivo art. 7, può essere disposta la demolizione delle opere eseguite in assenza o in difformità di concessione, ovvero con variazioni essenziali.

Anche il successivo art. 27 del d.P.R. n. 380 del 2001 ha esplicitamente stabilito che le misure sanzionatorie in materia edilizia spettano al dirigente o al responsabile del competente ufficio comunale, che esercita, anche secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'Ente, la vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia nel territorio comunale, per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

E' irrilevante quindi il richiamo contenuto nell'atto d'appello alla circostanza che in epoca pregressa erano stati stipulati i contratti sopra richiamati con il "Comune" e che lo stato dei luoghi, con la dedotta esistenza sin dalla data di presentazione della domanda di concessione del terreno demaniale di cui trattasi e dell'accoglimento dell'istanza per la realizzazione di "una costruzione definita in legno", era "fatto notorio" anche per il "Comune".

Non era stata infatti fornita adeguata e convincente prova che la situazione di fatto fosse stata posta ad ufficiale conoscenza degli uffici comunali competenti alla repressione degli abusi edilizi, né – tanto meno – che tali uffici abbiano considerato legittima l'avvenuta realizzazione del manufatto.

Né è idonea a dimostrare il contrario l'affermazione contenuta nella sopra citata relazione del responsabile di settore Andrea Rondoni del 7 maggio 2001, non essendo comunque adeguatamente provato che il settore competente fosse a conoscenza della circostanza da lunghissimo tempo ed essendo comunque affermato nella sentenza di primo grado che il ricorrente si era limitato a sostenere, senza riscontro probatorio, anche indiretto, che le realizzazioni dei manufatti risalivano nel tempo a qualche decennio addietro ed a citare nel ricorso introduttivo tale signor "Migliorati (da tempo defunto)" quale probabile costruttore del manufatto esistente su terreno statale e un tale "Consigli", quale partecipante alla realizzazione; invece gli unici elementi oggettivi in ordine all'epoca di realizzazione dei manufatti consistevano nella menzione, nella domanda di concessione del 1994, dell'esistenza di un prefabbricato in legno diverso dall'esistente sul terreno statale e del parere favorevole all'allacciamento del metano del 2000, nonché nelle fotocopie delle utenze del 2001.

Pertanto, non è viziata da errore di fatto neanche la statuizione con cui la sentenza impugnata ha ritenuto inutile la richiesta dell'allora appellante (che assume aver fornito sufficienti principi di prova al riguardo) di acquisizione di documenti (contratti originari di elettricità, gas, e acquedotto), nonché di acquisizione di testimoni e relazione della Guardia Fluviale.

Infatti l'errore di fatto, che consente di rimettere in discussione il *decisum* del giudice con il rimedio straordinario della revocazione, è solo quello che non coinvolge l'attività valutativa dell'organo decidente, ma tende ad eliminare un ostacolo materiale frappostosi tra la realtà del processo e la percezione che di questa il giudice abbia avuto, ostacolo promanante da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, sempre che il fatto oggetto dell'asserito errore non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza impugnata per revocazione si sia pronunciata: il giudizio revocatorio, in quanto rimedio eccezionale, non può essere trasformato in un ulteriore grado di giudizio; di conseguenza è inammissibile il ricorso per revocazione per errore di fatto nel caso in cui si contestino le conclusioni alle quali il giudice è pervenuto sulla base di specifici presupposti di fatto, dal momento che in tal caso la domanda di revocazione viene utilizzata solo come pretesto per rimettere in discussione il tema controverso al fine di pervenire a una diversa decisione (Consiglio di Stato, sez. V, 28 luglio 2014, n. 3979).

Ciò comporta la inammissibilità della domanda in via rescindente formulata dal signor Cimei.

6.3. Aggiungasi che detta domanda, comunque, non potrebbe essere accolta neppure in via rescissoria.

Non è infatti condivisibile la tesi secondo la quale l'ordinanza di demolizione dell'immobile, emessa a lunga distanza di tempo dalla costruzione del fabbricato, non potrebbe essere sorretta esclusivamente dal richiamo al carattere abusivo dell'opera realizzata

Infatti, secondo la giurisprudenza (Consiglio di Stato, sez. V, 11 luglio 2014, n. 3568), condivisa dal Collegio, il lungo periodo di tempo intercorrente tra la realizzazione dell'opera abusiva ed il provvedimento sanzionatorio è circostanza che non rileva ai fini della legittimità di quest'ultimo, sia in rapporto al preteso affidamento circa la legittimità dell'opera che il protrarsi del comportamento inerte del Comune avrebbe ingenerato nel responsabile dell'abuso edilizio, sia in relazione ad un ipotizzato ulteriore obbligo, per l'Amministrazione procedente, di motivare specificamente il provvedimento in ordine alla sussistenza dell'interesse pubblico attuale a far demolire il manufatto, poiché la lunga durata nel tempo dell'opera priva del necessario titolo edilizio ne rafforza il carattere abusivo.

Infatti, è di per sé del tutto irrilevante il tempo intercorrente tra la commissione di un abuso edilizio e l'emanazione del provvedimento di demolizione.

Quando risulta realizzato un manufatto abusivo, e malgrado il decorso del tempo, l'amministrazione deve senza indugio emanare l'ordine di demolizione per il solo fatto di aver riscontrato opere abusive: il provvedimento deve intendersi sufficientemente motivato con l'affermazione dell'accertata abusività dell'opera, essendo "in re ipsa" l'interesse pubblico concreto ed attuale alla sua rimozione (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 31 agosto 2010, n. 3955).

Da un lato, quando è realizzato un abuso edilizio non è radicalmente prospettabile un legittimo affidamento.

Dall'altro, il proprietario non si può di certo dolere del ritardo con cui l'amministrazione – a causa del mancato accertamento dell'abuso o per la connivenza degli organi pubblici pro tempore – abbia emanato il provvedimento che la legge impone di emanare immediatamente.

La legge non ha mai attribuito rilievo sanante al ritardo con cui l'Amministrazione emana l'atto conseguente alla commissione dell'abuso edilizio, né si può affermare che l'inerzia o la connivenza

degli organi pubblici possano comportare una sostanziale sanatoria, che la legge invece disciplina solo in casi tassativi, o con leggi straordinarie sul condono o con la normativa sull'accertamento di conformità.

7.- Le considerazioni in precedenza svolte rendono inutile, per carenza di interesse giuridicamente tutelabile, la disamina della fondatezza delle tesi della parte ricorrente in revocazione secondo cui dagli atti processuali emergeva che, oltre l'interesse del privato, sussisteva nel caso di specie anche l'interesse pubblico di segno contrario all'ordine di demolizione (come sarebbe comprovato dalla eccezione di inammissibilità formulata in primo grado dal Comune per mancata notifica al Ministero dei Lavori Pubblici).

Gli assunti del ricorrente sono infatti evidentemente volti a dimostrare la sussistenza di un interesse pubblico a non far demolire i manufatti di cui trattasi solo nell'ipotesi che fosse stata accolta la tesi rescissoria (secondo la quale erroneamente la sezione, con la sentenza n 4470 del 2013, ha ritenuto insussistente l'obbligo del Comune di motivare specificamente il provvedimento di demolizione in ordine alla sussistenza dell'interesse pubblico attuale a far demolire il manufatto), sicché l'inammissibilità della domanda di revocazione della sentenza su tale punto rende inutile la disamina della fondatezza dei dette tesi.

8.- Poiché l'errore di fatto revocatorio è solo quello che non coinvolge l'attività valutativa dell'organo decidente, ritenere il Collegio che siano inammissibili le deduzioni con cui il Ministero dei Lavori pubblici dovrebbe essere considerato come parte necessaria del giudizio, con conseguente violazione del suo diritto di difesa e del principio del giusto processo, di cui, rispettivamente, agli artt. 24 e 111 della Costituzione, tale da imporre il rinvio al primo giudice.

La censura è priva di rilievo, perché non può il ricorrente formulare deduzioni che solo la parte non intimata nel giudizio avrebbe potuto al più articolare.

Peraltro, la censura non era stata dedotta nell'atto d'appello, sicché in questa sede è stata proposta una domanda nuova, che risulta con evidenza inammissibile nel corso della presente fase del giudizio.

9.- Quanto all'assunto secondo cui l'appellante aveva evidenziato che il manufatto poteva beneficiare di sanatoria e che la circostanza, incontestata dal Comune, sarebbe stata ignorata dalla Sezione, con negazione aprioristica del diritto a monte, il Collegio osserva che anche tale censura è inammissibile.

Invero nella sentenza di primo grado, riportata nell'atto d'appello, è affermato che *“La necessità o meno dell'autorizzazione paesistica potrebbe rilevare nell'ambito di un eventuale procedimento autorizzatorio in sanatoria, procedimento che non risulta però attivato”*.

Al riguardo nell'atto d'appello era solo affermato che *“...non corrisponde a verità la circostanza che non è stato attivato procedimento in sanatoria. In verità il Cibeì si è interessato per l'autorizzazione in sanatoria, ma il Comune non ha saputo indicare gli importi di spesa e quindi di fatto si è posto il Cibeì nella condizione di non poter inoltrare formalmente la richiesta. E' da precisare, comunque, che il manufatto è sanabile ex art. 13 L. 47/1985”*

Trattasi quindi di mere contestazioni in fatto non ascrivibili al rango di motivo di ricorso, su cui la sentenza di cui è chiesta la revocazione, in cui è peraltro citata la massima espressa da Cass., civ., Sez. II, 15 dicembre 2008, n. 29340, non era tenuta a pronunciarsi.

Del resto, l'oggetto del giudizio deciso con la sentenza impugnata era quello costituito dal provvedimento impugnato, sicché del tutto irrilevanti risultavano le circostanze concernenti la proponibilità o meno di una istanza di sanatoria.

10.- Quanto alle richieste specificate nella memoria depositata in giudizio dal ricorrente, la inammissibilità del ricorso ne esclude la necessità della disamina.

11.- Il ricorso per revocazione deve essere conclusivamente dichiarato inammissibile.

12.- Nessuna determinazione può essere assunta in ordine alle spese di giudizio, stante la mancata costituzione del Comune intimato.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente decidendo dichiara inammissibile il ricorso per revocazione in esame n. 1123 del 2014.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Vito Poli, Consigliere

Francesco Caringella, Consigliere

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere

Antonio Amicuzzi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il **02/10/2014**

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)